



EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

28 novembre 2014

Angelo Giuliani
ABI

ACCORDO RLS

- ❖ Revisione Accordo 12 marzo 1997
 - impegno delle Parti nel rinnovo 2012
- ❖ Istituzione di apposita Commissione paritetica
- ❖ Accordo 20 dicembre 2013
- ❖ Istanza di interpello di ABI e OO.SS. del 1° aprile 2014
- ❖ Oggetto dell'interpello:
 - possibilità di istituire RLS di Gruppo
 - legittimazione di tali RLS ad esercitare le prerogative ex art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a tutte le imprese del Gruppo

INTERPELLO N. 17 DEL 6 OTTOBRE 2014

- ❖ L'istituzione di RLS di Gruppo, come figura che assolve le funzioni di RLS per tutte le aziende che fanno parte del Gruppo medesimo

**«appare compatibile con il vigente
quadro normativo di riferimento»**

condizioni:

- ❖ integrale rispetto delle disposizioni inderogabili di legge
- ❖ rispetto del numero minimo di RLS ex art. 47 D.Lgs. n. 81/2008
- ❖ divieto di limitazioni in via contrattuale delle attribuzioni ex lege del RLS

JOBS ACT

AS 1428-B

- razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
- semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrastanti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
- unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
- introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
- rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
- revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

JOBS ACT

- individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
- revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

JOBS ACT

- razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Quando redigerlo?

- ❖ entro 30 gg. in caso di costituzione di nuova impresa (art. 28, comma 3 bis)
- ❖ entro 30 gg. in caso di rielaborazione (art. 29, comma 3)

La norma è stata giudicata difforme rispetto alla Direttiva Europea dal Parere motivato della Commissione Europea 2010/4227

«no distinzione di tempi tra valutazione e redazione del documento»

ART. 13

«Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»

«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»